



Pasquini Enrico Maria c. Bozzo Ferdinando Antonio Rodolfo, ord. 26
febbraio 2015, Lupoi Pres.

La Corte, esaminati i documenti e udita la procura attrice,
ritenuto che la notificazione avvenuta in Inghilterra è stata una notificazione *domi*;
viste le disposizioni delle *leges statutae* (libro II, rubr. III e XI) e l'art. 6.6
del decreto delegato 30 settembre 2013, n. 128, che dichiara inapplicabile la rubrica
III "nella parte che dispone le ripetizione della notifica ove non avvenuta in mani
proprie";

rilevato che, anche in forza del richiamo fattone da Vittorio Scialoja, Giudice
delle Appellazioni, 7 agosto 1912, in Giur. samm., 1911-1936, 15, le disposizioni
delle *leges statutae* in materia di notificazioni e contumacia sono da assumere
almeno quale guida sui principi se non anche quale fonte di precise disposizioni oggi
applicabili;

osservato che una seconda citazione o notificazione per consentire il legittimo
compimento di attività giurisdizionale in mancanza della costituzione della parte
citata è imposta sia dalle suddette norme sia dalla tradizione del diritto canonico;

DISPONE

che l'attore notifichi nuovamente l'atto di citazione con il provvedimento presidenziale
del 3 dicembre 2014 e vi unisca copia del presente verbale, avvertendo il signor Bozzo
Ferdinando Antonio Rodolfo che la Corte procederà nonostante la di lui mancata
costituzione in giudizio e che ogni successiva notificazione sarà validamente eseguita *ad
valvas* se non diversamente disposto dalla legge;

AUTORIZZA

l'attore a avvalersi nuovamente di corriere internazionale, espressamente richiedendo
che sia riportato il nome e il cognome della persona alla quale il plico è manualmente
consegnato ovvero del procedimento della notifica a mani proprie secondo le norme del
foro straniero;

FISSA

1. per la costituzione delle parti (omissis)